



**COMUNE DI MONTERONI DI LECCE**

**PROVINCIA DI LECCE**

-----\*\*\*-----

**ORDINANZA**

**N. 121 DEL 13/06/2026**

<b>OGGETTO:</b>	Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della Legge 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019
-----------------	---

**IL SINDACO**

- **VISTO** il D.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, Codice della Protezione Civile;
- **VISTA** la Legge 3 agosto 1999, n. 265;
- **VISTO** il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- **VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- **VISTA** la Legge n. 100 del 21.11.2012;
- **VISTA** la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;
- **VISTA** la L.R. Puglia n. 18 del 30 novembre 2000;
- **VISTA** la L.R. Puglia n. 53 del 12 dicembre 2019;
- **VISTA** la L.R. Puglia n. 38 del 12 dicembre 2016;
- **VISTA** la D.G.R. Puglia 24.03.2026, n. 313 - pubblicata sul B.U.R.P. n. 31 del 20.04.2026, avente ad oggetto *“Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025” - estensione della validità per l'anno 2026;*
- **VISTO** il D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 suppl. del 1° giugno 2026, avente ad oggetto *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.”*, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di dichiarare, per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 15 settembre 2026;**

**PREMESSA** l'Ordinanza Sindacale n.71 del 26/03/2026 avente oggetto *“Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia anno 2026”*, con la quale venivano già prescritti obblighi per i proprietari di fondi e terreni ancor prima della dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi;

**CONSIDERATO CHE:**

- come ogni anno, con l'inizio della stagione estiva, aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché al patrimonio faunistico;
- si rende necessario, pertanto, preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria e ferrata, alla diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro arrecato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e dal degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura, che prevedano l'abbruciamento di vegetali;

**RAVVISATA** la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

#### **RENDE NOTO**

il contenuto del **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026** – pubblicato sul **B.U.R.P. n. 43 dell'1 giugno 2026**, avente ad oggetto **“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”**, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha decretato di dichiarare, anche per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, come di seguito riportato integralmente :

\*\*\*\*\*

*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2026, n. 299 **Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026.***

*Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.*

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

**VISTO** il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

**VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000;

**VISTA** la L. n. 100 del 12/07/2012;

**VISTO** il D. Lgs. 152 del 03/04/2006;

**VISTO** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;

**VISTA** la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

**VISTO** il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell' Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;

**VISTA** la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

**VISTA** la L.R. n. 53 del 12/12/2019;

**VISTA** la L. n. 155 del 08/11/2021;

**VISTA** la L.R. n. 1 del 2023;

**VISTE** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

**VISTO** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L. n. 116 dell'11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;

**VISTO** il D. Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 recante “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;

**VISTE** le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i., nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

**VISTA** la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio 2 boschivo (A.I.B.);

**VISTA** la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

**VISTA** la Deliberazione n. 313 del 29/03/2026, con la quale la Giunta Regionale ha esteso la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025 a tutto il 2026;

**VISTO** il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

**VISTO** che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001, recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità degli incendi boschivi;

**CONSIDERATO** che è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti e non, nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

**RITENUTO** opportuno decretare, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, della L.R. 14/12/2016 n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), dal 15 giugno al 15 settembre;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi**

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo-climatico.
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

### **Articolo 2**

#### **Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale**

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, di intesa con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni/organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di eccezionali e gravi condizioni predisponenti gli incendi, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e

*limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile per disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.*

### **Articolo 3**

#### **Divieti su aree a rischio di incendio boschivo**

*1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:*

*a) accendere fuochi di ogni genere;*

*b) far brillare mine o usare esplosivi;*

*c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*

*d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*

*e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;*

*f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*

*g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*

*h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;*

*i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*

*l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

*2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto Legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.*

*3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.*

*4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.*

*5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei,*

*a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del 4 parcheggio temporaneo.*

#### **Articolo 4**

##### ***Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale***

*1. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni della L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. Particolare attenzione deve essere prestata alla effettiva realizzazione delle fasce di prevenzione previste dalla citata normativa.*

#### **Articolo 5**

##### ***Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi***

*1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.*

*Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI". Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2026, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.*

#### **Articolo 6**

##### ***Sanzioni***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 3 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000 (e ss.mm.ii.), con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00\* [\* importo così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), n. 4-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155];

b) per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall'art. 4 si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

## **Articolo 7**

### **Vigilanza**

1. Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

## **Articolo 8**

### **Osservanza delle norme**

1. Al fine di promuovere la conoscenza e l'osservanza delle norme, i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita Ordinanza comunale, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e a promuovere, attraverso la Polizia Municipale, la verifica del rispetto delle azioni preventive citate nonché della vincolistica derivante dalle disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000.

## **Articolo 9**

### **Pubblicazione e notifica**

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. e) della legge regionale 15 giugno 2023, n. 18.

2. Di incaricare la Sezione Protezione Civile di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati.

#### **Articolo 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

#### **Articolo 11**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**Bari, li 25 maggio 2026**

**DECARO**

\*\*\*\*\*

#### **Pertanto, dato atto che,**

- I. nell'ambito del territorio comunale, **dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, è dichiarato lo "stato di grave pericolosità per gli incendi" per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, nonché per ogni ulteriore area il cui eventuale incendio sia suscettibile di espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero a terreni coltivati o incolti e a pascoli limitrofi a dette aree;
- II. durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi, dichiarato con **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall'art. 2 della L. n. 353/2000) ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque di:
  - Accendere fuochi di ogni genere;
  - Far brillare mine o usare esplosivi;
  - Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  - Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- Sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
- Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;

## ORDINA

1. i proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il **14.06.2026**;
2. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture;
3. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di colture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il **14.06.2026**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
4. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il **14.06.2026** e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
5. i proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, dovranno eseguire **entro il 14.06.2026**, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo, come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016, n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
6. è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire **entro il 14.06.2026**, il ripristino e la pulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, ove previsti, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;

7. **entro il 14 giugno del corrente anno e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità**, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono, a proprie spese, tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da erbe selvatiche e infestanti, rovi e necromassa, effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 38/2016;
8. i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 14.06.2026**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
9. i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti, **entro il 14 giugno 2026**, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
10. lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, **entro il termine del 14.06.2026**, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri 15 prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi;
11. chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese le eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell'art. 1, comma 2, del **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026** - a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
12. in occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo - chiunque è obbligato, ai sensi dell'art.33 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta;

**DISPONE che**

- Il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia in servizio sul territorio **vigilino** sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026** , nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui al punto II) della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell’art. 6 del **D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25.05.2026, con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento** di una somma da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 50.000,00\* [\* importo così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. e), n. 4-bis), D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2021, n. 155, nonché, secondo quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 38/2016]. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno punite, ai sensi dell’art. 7-*bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con **l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00**. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore per le violazioni accertate.

### AVVISA

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (art. 29 del D.L. 02 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro il termine di centoventi giorni; termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ossia da quando l’interessato ne abbia comunque avuto piena conoscenza.

La presente Ordinanza sindacale è inviata alla Prefettura/U.T.G. di Lecce ed alla Regione Puglia e resa nota ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per gli adempimenti consequenziali delle incombenze agli stessi attribuite:

- Comando di Polizia Locale
- Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Monteroni di Lecce
- Ufficio Urbanistica ed Igiene Ambientare Comune di Monteroni di Lecce
- Associazione di Volontariato di Protezione civile “Il Cormorano”
- Albo Pretorio

Tutti gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Corpi e Servizi sopra indicati, nonché tutti coloro che, muniti di tali qualifiche, abbiano per dovere istituzionale il perseguimento degli illeciti nella materia su cui interviene il presente Provvedimento, sono incaricati di verificare l’ottemperanza e l’esecuzione del presente Provvedimento.

L’Ufficio stampa – Redazione Portale del Comune è tenuto a rendere noto il contenuto della presente ordinanza.

L'Ufficio preposto è tenuto alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Monteroni di Lecce.

Li 13/06/2026

**SINDACO**  
f.to Dott.ssa Mariolina Pizzuto

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 15/06/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1121  
li 15/06/2026

IL MESSO COMUNALE  
f.to SORGE PATRICH ALAIN

---

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni di Lecce, in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Monteroni di Lecce, 13/06/2026

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

SORGE PATRICH ALAIN